



**ACCORDO BILATERALE TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
“L’ORIENTALE”**

E

THE UNIVERSITY OF NAIROBI

	Indice
Articolo 1 - Personale scientifico	2
Articolo 2 - Scambio di studenti	2
Articolo 3 - Progetti di ricerca congiunti	2
Articolo 4 - Scambio di materiali scientifici	2
Articolo 5 - Scambio di informazioni	2
Articolo 6 - Visite del personale universitario	2
Articolo 7 - Finanziamento di progetti o programmi di cooperazione	2
Articolo 8 - Pianificazione dei programmi	2
Articolo 9 - Impegno finanziario	3
Articolo 10 - Durata dell'accordo	3
Articolo 11 - Designazione	3
Articolo 12 - Regolamenti e legge	3
Articolo 13 - In caso di disaccordo	3

I Rettori delle due università concordano di attuare un accordo formale con i seguenti contenuti:

Articolo 1 - Personale scientifico

Favorire lo scambio di studiosi in visita informale o professionale e lo scambio di docenti o studiosi visitatori per attività didattica e di ricerca, nel rispetto delle procedure stabilite da ciascuna istituzione.

Articolo 2 - Scambio di Studenti

Offrire accesso all'istruzione superiore agli studenti qualificati che intendono intraprendere programmi di studio post-laurea e post-dottorato presso ciascuna istituzione, inizialmente nelle aree di Lingue, Letterature e Studi Culturali. Gli accordi in tal senso saranno considerati caso per caso, in base alla disponibilità di strutture e fondi. Gli studenti stranieri potranno essere iscritti presso l'università ospitante senza ulteriori tasse.

Articolo 3 - Progetti di Ricerca Congiunti

Promuovere l'avanzamento della scienza, della tecnologia e dei vari ambiti del sapere umano attraverso la comprensione della ricerca cooperativa su temi di comune interesse e competenza, stimolando i contatti tra ricercatori e gruppi.

Articolo 4 - Exchange of Scientific Materials

To exchange as widely as practicable such items as scientific and scholarly publications, documents and materials as well as university calendars, perspectives, textbook course outlines, reference material, journals and data bases.

Articolo 5 - Scambio di Informazioni

Fornire informazioni sui programmi di istruzione e ricerca, accogliere ospiti e delegazioni invitate, partecipare a conferenze e seminari su argomenti di comune interesse e incoraggiare e rafforzare la comunicazione e la cooperazione tra i membri delle due istituzioni.

Articolo 6 - Visite del Personale Universitario

Stabilire legami tra le due istituzioni che possano costituire un quadro per ulteriori collaborazioni, per lo scambio di informazioni scientifiche e per lo sviluppo di progetti e programmi cooperativi. Le modalità delle visite saranno concordate tra le due istituzioni. Scopo, tempistica e altri dettagli delle visite dovranno essere comunicati all'istituzione ospitante con almeno tre mesi di anticipo, ove possibile.

Articolo 7 - Finanziamento di Progetti o Programmi di Cooperazione

Prima dell'avvio di qualsiasi progetto o programma di cooperazione, tutti i dettagli finanziari saranno negoziati e concordati tra le due istituzioni, ciascuna operando entro le risorse assegnate dalle rispettive autorità amministrative. I progetti che richiedano sostegno finanziario non saranno avviati con la sola aspettativa di supporto da parte dell'altra istituzione.

Articolo 8- Pianificazione dei Programmi

Per facilitare la pianificazione dei programmi, si cercherà di organizzare incontri semestrali tra rappresentanti delle due istituzioni. Tali incontri avranno l'obiettivo di sviluppare stretti-contatti e comprensione dei bisogni e delle priorità reciproche, e di stabilire, per quanto possibile, un quadro di programmazione congiunta.

Articolo -9 - Impegno Finanziario

Ogni partner potrà ospitare due docenti/personale all'anno per un massimo di due mesi ciascuno. Ogni istituzione inviante si farà carico delle spese di viaggio del proprio personale da e verso l'istituzione ospitante. Ogni istituzione ospitante coprirà i costi di viaggio locali (da e per l'aeroporto) e i costi di vitto e alloggio per gli ospiti stranieri. L'importo potrà variare di anno in

anno a seconda dei fondi assegnati all'Accordo da ciascuna università. Ogni istituzione ospitante coprirà i costi di viaggio locali e i costi di vitto e alloggio per gli ospiti stranieri in base alla disponibilità finanziaria annuale di ciascuna parte.

Articolo 10 - Durata dell'Accordo

Il presente accordo è valido per 5 anni dalla data di firma. Ciascuna parte potrà recedere dall'accordo con un preavviso scritto di sei mesi. Tale recesso non pregiudicherà la validità degli accordi già stipulati ai sensi del presente documento. Prima della scadenza, il presente contratto sarà sottoposto a revisione e potrà essere modificato o rinnovato previo accordo tra entrambe le parti. Le modifiche al Memorandum d'Intesa possono essere effettuate in qualsiasi momento previo accordo reciproco. Le attività in corso al momento della notifica di risoluzione dell'accordo devono essere completate.

Articolo 11- Designazione

Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" designa:

Dr. Roberto Gaudio, DAAM

L'University of Nairobi designa:

Prof Kyallo W. Wamitila - Department of Kiswahili

Prof Iribe Mwangi - Chairman, Department of Kiswahili

Articolo 12 - Regolamenti e Legge

In ogni caso, tutti gli articoli sopra menzionati non devono essere in contrasto con i regolamenti e le leggi della Repubblica del Kenia e della Repubblica Italiana.

Articolo 13 - In Caso di Disaccordo

In caso di incomprensioni, le parti accetteranno di deferire le controversie a una Commissione composta da membri esperti delle due università.

Il presente accordo è redatto in quattro copie, due in inglese e due in italiano.

Prof. Roberto Tottoli

Rettore dell'Università degli
Studi di Napoli "L'Orientale"

Napoli - Italy

Data: _____

Firmato digitalmente da:

ROBERTO TOTTOLI

Data: 13/06/2025 13:08:54

Prof. Margaret J. Hutchinson

Vice Chancellor & CEO
The University of Nairobi

Nairobi - Kenya

Data: _____



